

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 620-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1964
(V. Stampato n. 1303)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 maggio 1964*

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1964

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1964, numero 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo una consuetudine la cui vicenda potrebbe forse consigliare la predisposizione di norme-quadro più approfondite, il testo legislativo in esame concerne agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino. (Testo Camera n. 1303 del 28 aprile 1964 e testo Senato n. 620 del 27 luglio 1964). Si richiede la conversione in legge del decreto-le 24 aprile 1964, n. 210. Nel 1963 si sono prodotti circa 60 milioni di quintali di vino. Raccolto scarso, circa 70 per cento del prodotto 1962, e qualità per parte notevole non soddisfacente, di difficile conservazione: gradazione media inferiore di 2 gradi rispetto quella dell'anno precedente. Quotazioni di mercato conseguentemente depresse, coinvolgenti anche quelle dei vini sani per la pressione dell'offerta sul mercato. Negli anni scorsi analoghi provvedimenti furono adottati a causa dell'eccesso di raccolto e per condizioni mercantili e non qualitative; non per i motivi sopraccennati. La differenza persuade a provvedere stabilmente, strutturalmente, alla costituzione di eventuali maggiori attrezzature di deposito e di conservazione qualificate e sociali, con eventuali congegni finanziari di anticipazione, di assicurazione, in relazione alla tipizzazione verso la quale si procede, sia per esigenze di produttori, sia per esigenze di mercato interno ed internazionale, se si vuole affrontarne, come è necessario, le possibilità ed i vantaggi, consolidandone le preferenze verso i prodotti nazionali prima che sia troppo tardi, in relazione alla crescente offerta di altre aree europee, mediterranee e non europee. La necessaria combinazione di lavoro da parte dei pubblici poteri, intesa anche a ripulire dalle deplorevolissime frodi il mercato, esige la collaborazione di privati singoli e, meglio, associati in cooperative, se si desidera organicamente affrontare e risolvere i diversi problemi del settore che si sta considerando, anche per la qualificazione oltre che per la distinzione delle uve da vinificazione rispetto quelle da distillazione, semmai si intenda approfondire il valore di questa differenza, non sempre qualificabile a priori.

Per gli spiriti, destinati a bevanda, di origine pur naturale, a profumeria, a farmaci, ottenuti da distillazione, realizzata dal 30 aprile 1964 al 31 luglio 1964, di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, sono accordate agevolazioni tributarie di:

- a) abbuono di imposta depurata da;
- b) abbuono di fabbricazione;
- c) riduzione d'imposta,

a determinate condizioni di deposito e di accantonamento in magazzini fiduciari e di estrazione cronologicamente distribuita e controllata entro periodi di sei mesi, di un anno, di due anni.

Per le acqueviti di vino prodotte entro lo stesso periodo di tempo, aventi i requisiti legali, sono accordate agevolazioni fiscali di:

- d) abbuono d'imposta depurata da;
- e) abbuono di fabbricazione;
- f) riduzione d'imposta,

alle consuete condizioni di invecchiamento controllato, in rovere, entro magazzini fiduciari, con estrazione vigilata e distribuita a scaglioni di un anno e per un terzo della quantità depositata per anno.

Ai Ministeri delle finanze e dell'agricoltura la responsabilità di garantire l'applicazione delle norme e la genuinità dei prodotti, nonché gli accertamenti delle gradazioni medie e minime dei vini annessi alla operazione.

Si hanno in Italia circa mille distillatori vigilati, di cui circa cento veri e propri operatori più impegnati per importo, continuità e carattere e circa cinquecento minimi, quasi domestici.

Il vino deve essere acquistato presso viticoltori singoli o associati entro il 30 giugno 1964 a prezzo garantito, uguale o superiore a lire 500 per ettogrado, franco ciglio veicolo di trasporto. Si tratta di vini che presentano una gradazione fra i 7 ed i 12 gradi ed in maggior quantità giacente ai valori medii inferiori.

Esiste diritto di rivalsa, di rivendicazione, da parte del produttore, venditore di vino, in caso di realizzo di prezzi inferiori alla

quota prevista. Eventuali scadenze diverse ed inferiori da quelle previste per la estrazione degli spiriti possono essere stabilite, occorrendo, dai Ministri responsabili, per regolare il mercato, d'intesa, si auspica, con le categorie interessate.

Poichè si prevede che il provvedimento riguardi forse 400.000 ettolitri di vino a 4.000 lire per ettolitro, sulla media di 8 gradi, si ha un valore economico delle quantità di vino considerate attorno a 1.600 milioni.

Ora le quote fiscali producenti minore gettito si possono computare per ettanidro pari ai seguenti valori.

Nel caso spiriti (articolo 1):

da una aliquota per han di 46.000 lire si discende (— 2.000 e — 4000) a 40.000 lire.

L'imposta residua equivale nel primo terzo e dopo 6 mesi a lire 12.000; nel secondo terzo e dopo 12 mesi a lire 8.000; nell'ultimo terzo del prodotto accantonato e dopo 24 mesi a lire 2.000.

Gli abbuoni totali d'imposta ammontano rispettivamente a 28.000, 32.000, 38.000 lire per ettanidro. Calcolando per 40.000 han alla media di abbuono di 32.000 lire per han si ottiene un abbuono totale di 1.280 milioni, per gli spiriti.

Per le acqueviti partendo da una imposta di 46.000 lire per han, (— 2.000 e — 8.000) si perviene ad una aliquota di 36.000 lire, cui si sottrae il 95 per cento pari a 34.200 lire. Imposta residua 1.800 lire per han. Mancato gettito (pari a lire 34.200 per circa 10.000 han) equivalente a 342 milioni. Totale del mancato gettito presunto per lire 1.622 milioni.

Gli alcoli buon gusto o spiriti incidono sul mercato annuo, per gradazione non in-

feriore a 95 gradi, per circa 700.000 han. Le acqueviti, grappa, brandy, da 60 a 80 gradi, incidono per circa 150.000 han. L'ammontare dell'esecuzione fiscale pare uguale all'incirca al valore del prodotto mercantile esentato.

Questo forse può suggerire qualche considerazione per il futuro. La copertura del mancato gettito, carenza al bilancio dell'entrata, preferibile alla voce « minore entrata », espressione che qualifica il totale dell'entrata minore, ossia la differenza, non il sottraendo, (mancato gettito) in relazione al diminuendo, che rappresenta il gettito previsto e non più realizzabile, si prevede compensata dalla applicazione del capitolo dello stato di previsione della spesa n. 574 del 1963-64 e del semestre 1964 luglio-dicembre. Il capitolo denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » (elenco n. 6) per una competenza di 25.896 milioni. Non viene più ridotta l'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao prevista per un importo di riduzione pari a 2 miliardi. Nell'insieme i numerosi precedenti legislativi degli anni decorsi non possono non far rilevare, col presente atto, che vi è una certa rigidità in tutto il congegno, dall'uva al consumo del distillato e che non sempre la meno apprezzabile qualità del vino si addice alle norme che vincolano e caratterizzano la migliore qualità del distillato.

Comunque il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati si raccomanda alla approvazione del Senato entro i termini dell'articolo 77 della Costituzione.

ROSELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:

« All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

” Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto ” ».